SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 gennaio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 31 dicembre 1996, n. 678.

Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite . . . . Pag. 4

LEGGE 31 dicembre 1996, n. 679.

Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 680.

Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali . . . . Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 18 dicembre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie . Pag. 12

DECRETO 24 dicembre 1996.

Finanziamenti per interventi di urgenza destinati a specifiche aree del territorio nazionale . . . . Pag. 13

Ministero del tesoro

DECRETO 23 dicembre 1996.

Determinazione, per l'anno 1997, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore turistico alberghiero . . . . Pag. 15

DECRETO 23 dicembre 1996.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscere, per il 1997, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento Pag. 15

DECRETO 23 dicembre 1996.

Determinazione, per l'anno 1997, della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont . . . Pag. 15

DECRETO 23 dicembre 1996.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per il 1997, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agli enti locali . . . . Pag. 16

DECRETO 23 dicembre 1996.

Determinazione, per l'anno 1997, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane. Pag. 16

DECRETO 23 dicembre 1996.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 1997, agli istituti di credito per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale) Pag. 17

DECRETO 23 dicembre 1996.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per il 1997, agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 302 . . . . Pag. 17

DECRETO 23 dicembre 1996.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per il 1997, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio. Pag. 17

DECRETO 23 dicembre 1996.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante il programma di interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1997 . Pag. 18

DECRETO 24 dicembre 1996.

Determinazione del tasso di riferimento da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate dagli enti locali per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1997 . . . . Pag. 19

DECRETO 24 dicembre 1996.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate per la realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1997 . . . . Pag. 19

DECRETO 30 dicembre 1996.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, a tasso d'interesse variabile, di durata ottennale, con godimento 1° gennaio 1995, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457 . . . . . Pag. 20

DECRETO 8 gennaio 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni . . . . Pag. 21

DECRETO 8 gennaio 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni . . . . Pag. 21

DECRETO 8 gennaio 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni . . . . Pag. 22

DECRETO 8 gennaio 1997.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a ottantotto, centottantadue e trecentosessantacinque giorni, relativi all'emissione del 30 dicembre 1996 . . Pag. 22

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Bari

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 23

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 1996, n. 611, recante: «Interventi nel settore dei trasporti» . . . Pag. 24

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Esclusione dalla soppressione e dal trasferimento ai comuni di appartenenza delle IPAB asili infantili «S. Giuseppe» di Benetutti e «Cui Polla Raffaella» di Gadoni . . . . Pag. 29

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore della nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche di agenti e metodi doping, emendamento adottato nella settima riunione del gruppo di vigilanza, il 30 e 31 maggio 1996, nel quadro della Convenzione antidoping, aperta alla firma a Strasburgo il 16 novembre 1989 . . . . Pag. 29

Ministero del tesoro:

Cambi di riferimento del 9 gennaio 1997 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 38

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 dicembre 1996 . . . . . . Pag. 38

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, a conseguire un legato. . . . . Pag. 38

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad acquistare alcuni immobili. . . . . Pag. 38

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire alcuni legati . . . . Pag. 38

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: Comunicacato concernente il rispetto della superficie di base ai sensi del regolamento CEE n. 1765/92 relativo al regime di sostegno a favore dei produttori di taluni «seminativi» . . . Pag. 38

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, recante: «Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 214 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1996) . . . . Pag. 39

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 31 dicembre 1996, n. **678.**

Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per il triennio 1996-1998 è attribuito all'Associazione «Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale», con sede in Milano, un contributo di lire 150 milioni annui.

Art. 2.

1. A decorrere dall'anno 1999 il contributo previsto dall'articolo 1 può essere rideterminato con le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presenta al Ministero di grazia e giustizia una relazione delle attività svolte con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'Istituto.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 150 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede per il triennio 1996-1998 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzazione «Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 883):

Presentato dal sen. SENESE ed altri il 4 luglio 1996.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 23 luglio 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 1° ottobre e 7 novembre 1996 e approvato il 19 novembre 1996.

Camera dei deputati (atto n. 2736):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 25 novembre 1996, con pareri delle commissioni I, III, V e XII.

Esaminato dalla II commissione il 17 e 19 dicembre 1996.

Esaminato in aula il 21 dicembre 1996 e approvato il 22 dicembre 1996.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge n. 468 del 1978, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, così come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, è il seguente:

«3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

a)-c) (*omissis*);

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria».

96G0692

LEGGE 31 dicembre 1996, n. 679.

Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre leggi, è stabilito in lire 4 miliardi per l'anno 1996.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito nelle percentuali fissate dall'articolo 4 della citata legge n. 476 del 1987, ed è liquidato alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa.

3. Entro il 31 marzo 1997 le associazioni di cui al comma 1 presentano una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri allo scopo di dimostrare il concreto perseguimento delle finalità istituzionali. A tal fine alle relazioni sono allegati i preventivi ed i consuntivi dell'attività svolta, nonché le relazioni sull'attività svolta nell'esercizio precedente.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 604):

Presentato dal sen. CAMO ed altri il 28 maggio 1996.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in se referente, il 25 giugno 1996, con pareri delle commissioni 4ª e 5ª

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 30 ott bre 1996 e 7 novembre 1996.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberan il 14 novembre 1996.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, e approva il 20 novembre 1996.

Camera dei deputati (atto n. 2745):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referen il 3 dicembre 1996, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, l'11 dice bre 1996.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislati il 17 dicembre 1996.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvat con modificazioni, il 18 dicembre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 604/*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in se deliberante, il 19 dicembre 1996.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 19 dicembre 19

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 1 comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione de leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e su pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura de disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 467 del 1987, recante nuo disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contrib alle associazioni combattentistiche, è il seguente:

«Art. 1 *(Finalità)*. — 1. Al fine di incoraggiare e sostenere attivi di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazio sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associa lo Stato concede contributi:

a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell'art. 115 decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, co successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriot che previste dal titolo II della presente legge;

b) agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini di al successivo comma 2.

2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla lettera *b)* comma 1 i quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statu promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concerne l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di *defi* psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economic siano in condizione di marginalità sociale.

3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associazioni e del Servizio sanitario nazionale».

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 476 del 1987 è il seguente:

«Art. 4 *(Fondo globale)*. — 1. È istituito il "Fondo globale per i contributi ad enti e associazioni di promozione sociale", iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Per gli anni 1986 e 1987, l'ammontare del fondo è fissato in lire 5.000 milioni. Esso è assegnato nella misura del 65 per cento e ripartito in parti uguali a favore dei soggetti di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 1 e nella misura del 35 per cento in favore dei soggetti di cui alla lettera *b)* del comma 1 dello stesso art. 1.

3. Nell'ambito della ripartizione del 35 per cento di cui al precedente comma 2, le quote del fondo sono così ulteriormente ripartite:

a) una quota del 20 per cento in misura uguale per tutti gli enti e le associazioni ammessi al contributo che abbiano almeno dieci sedi in regioni diverse;

b) una quota del 20 per cento in proporzione al numero degli associati e dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attività svolta;

c) una quota del 60 per cento sulla base del programma di attività di cui al precedente art. 3 e in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta».

96G0694

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. **680**.

Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto l'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Ritenuta la necessità di regolare i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso, da parte delle imprese di radiodiffusione televisiva, alle provvidenze previste dalle norme citate, nonché la modalità di erogazione delle stesse;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995;

Considerato che il Consiglio di Stato ha ritenuto che debbano essere emanati due distinti regolamenti per i contributi alle emittenti radiofoniche e per i contributi alle emittenti televisive dal momento che la previsione legislativa per l'emanazione del regolamento, di cui al comma 4 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si limita a quello per le emittenti radiofoniche nella forma di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, mentre, in assenza di previsioni specifiche per le emittenti televisive, occorre applicare la norma di carattere generale di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sull'emanazione dei regolamenti;

Ritenuta la necessità di adeguarsi al suddetto parere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Presentazione della domanda

1. Le imprese di radiodiffusione televisiva in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, devono inoltrare a mezzo posta, mediante plico raccomandato, all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni, 15 - 00187 Roma, apposita domanda, in regola con le disposizioni sul bollo, con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante dell'impresa stessa specificando le provvidenze richieste. Copia della domanda deve essere inviata a ciascuno degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe.

2. Le domande devono essere inoltrate, a pena di decadenza, entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento dei contributi insieme ai documenti di cui al successivo articolo 2, comma 1, salva la possibilità di completare la documentazione successivamente.

3. Le imprese di radiodiffusione televisiva in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni da quando iniziano l'attività necessaria per ottenere le provvidenze, devono inoltrare a mezzo posta, mediante plico raccomandato, all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni n. 15 - 00187 Roma, preavviso, in regola con le disposizioni sul bollo con firma autenticata, contenente l'esplicita dichiarazione di volontà di produrre le domande prescritte nonché l'impegno ad effettuare

propri programmi informativi come previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Nel preavviso deve contestualmente essere contenuta l'esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme riportate in bolletta o diversamente fatturate dai gestori dei servizi per i quali si chiedono le riduzioni, con l'indicazione delle relative utenze. In sede di prima applicazione del presente regolamento il suddetto preavviso, in regola con le disposizioni sul bollo e con firma autenticata, può essere inviato entro due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Copia del preavviso deve essere inviata entro gli stessi termini alle sedi legali di ciascuno degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe. Qualora successivamente all'invio del preavviso l'impresa stipuli, con i gestori dei servizi per i quali si chiedono le riduzioni, contratti relativi a ulteriori utenze rispetto a quelle indicate nel preavviso stesso, deve dare comunicazione delle stesse a mezzo posta, mediante plico raccomandato, con dichiarazione in regola con le disposizioni sul bollo con firma autenticata all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe, unitamente alla esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme riportate in bolletta o diversamente fatturate anche con riferimento a queste ultime utenze. La comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere inoltrata agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della domanda.

4. Qualora nel corso dell'anno l'impresa intenda rinunciare ad effettuare propri programmi informativi autoprodotti nei limiti sopra indicati, o vengano meno o si modifichino i requisiti di ammissione, l'impresa stessa deve effettuare comunicazione immediata all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e a ciascuno dei gestori competenti all'applicazione delle tariffe dei servizi interessati, per la cessazione immediata delle riduzioni tariffarie praticate in bolletta o diversamente fatturate. Ove dalla verifica degli uffici sulle domande di ciascun anno risulti il venire meno dei requisiti di cui agli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, o le modifiche degli stessi ovvero che l'impegno ad effettuare programmi informativi autoprodotti non sia stato rispettato, l'impresa deve restituire le somme percepite agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, si intende equivalente l'espressione «programmi informativi autoprodotti», contenuta nell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a quella «propri programmi informativi» contenuta nell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250. Per tali espressioni si intendono quei programmi prodotti utilizzando anche segmenti informativi acquisiti, composti o integrati con il significativo lavoro informativo di una propria redazione, tale da configurare la specifica identità di ogni programma.

Art. 2.

Documentazione

1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:

1) la sede legale e operativa dell'impresa;

2) il giornalista direttore responsabile della testata con l'indicazione della qualifica rivestita;

3) il proprietario della testata, nel caso che lo stesso sia diverso dalla persona fisica o dalla società che esercita l'impresa;

4) le ore di trasmissione quotidiane effettuate in media nell'anno di riferimento dei contributi tra le ore 7 e le ore 23;

5) estremi di iscrizione al Registro delle imprese radiotelevisive e della concessione per la radiodiffusione televisiva da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

6) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa;

7) l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti di radiodiffusione televisiva prevista dall'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

8) il periodo di tempo dell'eventuale disattivazione da parte del Ministero delle poste e telecomunicazioni durante il quale l'emittente ha trasmesso immagini fisse o ripetitive;

b) copia autentica in regola con le disposizioni sul bollo dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci della società esercente l'impresa in carica nell'anno oggetto della domanda, ovvero certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della persona fisica che esercita l'impresa;

c) il palinsesto dei programmi trasmessi reso con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; tale palinsesto deve indicare l'ora di inizio e l'ora della fine di ogni programma con la relativa durata, al netto di ogni interruzione pubblicitaria specificando se trattasi di propri programmi informativi;

d) certificato in regola con le disposizioni sul bollo rilasciato dal competente tribunale attestante l'iscrizione della testata giornalistica che contraddistingue le trasmissioni dell'emittente;

e) per le imprese che richiedono il rimborso dell'80% delle spese per l'abbonamento ai servizi di agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale, copia autentica delle fatture relative a tali spese con la documentazione dell'avvenuto pagamento.

2. Le imprese devono inoltre indicare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui alla lettera *a)* del comma 1, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, le ore di trasmissione di propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali effettuate in media tra le ore 7 e le ore 23 di ogni giorno con l'indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di trasmissione effettuate nello stesso arco di tempo.

3. Per le domande successive alla prima, sempre che non siano intervenute variazioni, è consentito far riferimento ai documenti presentati precedentemente.

Art. 3.

Controlli

1. Oltre gli eventuali controlli previsti dall'articolo 6 della legge 14 agosto 1991, n. 278, l'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri può richiedere l'esibizione o la copia del registro di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed ogni altro atto o documento ritenuto rilevante ai fini del controllo. *(Seguiva un alinea non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).*

Art. 4.

Modalità di erogazione delle provvidenze

1. L'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a comunicare ai fini delle riduzioni tariffarie, in base alle domande pervenute, agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, gli elenchi delle imprese di radiodiffusione televisiva aventi diritto alle riduzioni tariffarie previste; ad erogare le somme relative al rimborso dell'80% delle spese per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione nazionale o regionale così come definite dall'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 5 del presente regolamento.

2. L'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel caso che l'impresa di radiodiffusione televisiva indichi nelle domande, di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento, che intende avvalersi delle riduzioni tariffarie applicate alle utenze telefoniche, ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, per gli anni successivi, provvede altresì a comunicare agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe l'elenco delle imprese di radiodiffusione televisiva aventi diritto a tali riduzioni, affinché le riduzioni stesse possano essere direttamente applicate a partire dalla prima bolletta o fattura successiva alla comunicazione stessa relativamente alle emittenti, risultanti nell'elenco, di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine del procedimento amministrativo previsto dal presente regolamento è fissato in 580 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda e si conclude con l'emanazione di un decreto di ammissione o di esclusione.

3. L'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge i compiti di cui ai commi 1 e 2, previo parere di una commissione così composta:

- un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede;

- un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro;

- un Sottosegretario di Stato al Ministero delle poste e telecomunicazioni;

- il capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- il capo dell'Ufficio dell'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- un membro designato da ognuna delle più rappresentative associazioni nazionali di categoria delle imprese televisive locali private per un totale di cinque membri;

- un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;

- un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;

- due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza con l'informazione televisiva, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

- un esperto del settore radioelettrico designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

4. La commissione è nominata con decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Per la validità delle deliberazioni della commissione è richiesta in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non meno di ventiquattro ore dalla precedente, di almeno un terzo degli stessi.

5. A cura dell'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene data notizia delle domande pervenute, precisando quelle accolte, con relativa quantificazione delle somme erogate, e quelle respinte, mediante pubblicazione sui periodici editi dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

Agenzie di informazione

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, fatte salve le norme previste per le agenzie di stampa, le agenzie di informazione a diffusione nazionale sono equiparate alle agenzie di informazione radiofonica nazionale di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

2. Il rimborso previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, può essere effettuato in favore delle imprese di radiodiffusione televisiva in relazione all'importo delle spese di abbonamento ad agenzie di informazione a diffusione regionale in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari su avvenimenti di ambito locale e regionale relativamente al territorio servito dalle emittenti abbonate e comunque per un bacino di utenza non inferiore a quello regionale;

b) siano collegate in abbonamento con non meno di sette emittenti operanti nella stessa regione o in regioni limitrofe per le agenzie che effettuano servizi informativi televisivi;

c) abbiano registrato la testata presso il competente tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga;

d) emettano notiziari quotidiani o servizi televisivi su avvenimenti di ambito locale e regionale, annualmente in numero non inferiore a 700;

e) operino da almeno un anno con le caratteristiche descritte alle lettere *c)* e *d)*.

Art. 6.

Comunicazioni delle agenzie di informazione

1. Le agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale e regionale debbono presentare entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno presso l'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri la seguente documentazione:

a) certificati previdenziali comprovanti il numero dei giornalisti e degli altri dipendenti occupati nell'anno precedente con un rapporto continuativo di lavoro subordinato e in applicazione di contratti nazionali collettivi di lavoro;

b) copia autentica dei contratti di abbonamento con le imprese di radiodiffusione televisiva relativi all'anno di riferimento dei contributi;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti il numero di notiziari quotidiani o dei servizi televisivi emessi nell'anno precedente con l'indicazione della durata complessiva degli stessi;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le tariffe di abbonamento praticate nell'anno precedente;

e) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa;

f) certificato in bollo rilasciato dal competente tribunale attestante l'iscrizione della testata giornalistica.

2. I rimborsi sono effettuati solo per gli abbonamenti contratti con le agenzie che abbiano depositato la documentazione sopra indicata.

Art. 7.

Rimborso riduzioni tariffarie

1. A cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è corrisposto ai gestori competenti all'applicazione delle tariffe, il rimborso delle riduzioni tariffarie sui consumi di energia elettrica e sui canoni di noleggio e abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo compresi i sistemi via satellite, concesse alle imprese televisive. Nella domanda di rimborso, riferita alle riduzioni applicate a ciascuna impresa televisiva, devono essere specificate le voci dei consumi da rimborsare, sia a tariffa intera che al 50%, relative all'energia attiva, al corrispettivo di potenza compreso il sovrapprezzo termico e alla quota fissa, con esclusione delle imposte.

2. Alle domande degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe riguardanti gli anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere allegate per ciascuna impresa le copie autenticate dal responsabile della società erogante delle note di liquidazione alla singola impresa nella quale devono essere indicate:

a) il numero d'utenza ed eventuali variazioni intervenute;

b) la somma rimborsata.

3. Per le richieste degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe che si riferiscono alle domande redatte ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente regolamento, che prevede che le riduzioni possano essere direttamente applicate in bolletta, deve essere allegato per ciascuna impresa televisiva il riepilogo dei minori introiti per l'anno di riferimento con le relative bollette.

4. I rimborsi devono essere effettuati dagli organismi competenti all'applicazione delle tariffe per l'intero anno previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concessione e per tutte le utenze indicate nella domanda presentata dalle imprese televisive. Gli organismi competenti all'applicazione delle tariffe sono tenuti a comunicare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri le eventuali variazioni di utenza intervenute nel corso dell'anno.

5. Le imprese televisive devono comunicare tempestivamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'avvenuto rimborso specificando l'anno, la somma ricevuta e le utenze alle quali il rimborso si riferisce.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1996

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1997
Atti di Governo, registro n. 106, foglio n. 1, con esclusione dell'art. 3, secondo alinea, ai sensi della delibera della sezione del controllo, adottata nell'adunanza del 19 dicembre 1996.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 23 (Misure di sostegno della radiodiffusione) della legge n. 223/1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) è il seguente:

«1. Al comma 2 dell'art. 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

"c-*bis)* le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa".

2. Le regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti.

3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni (comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422)».

— Il testo dell'art. 11 (Contributi ad imprese radiofoniche di informazione) comma 1, della legge n. 67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), successivamente modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, a sua volta modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è il seguente:

«1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, che trasmettono quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;

b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale».

— L'art. 7 del D.L. 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è il seguente:

«Art. 7. — 1. Il terzo comma dell'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente: "Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni.

2. All'art. 11, primo comma, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole "tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi" sono sostituite dalle seguenti "tribunale e".

3. All'art. 8, primo comma della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono soppresse le parole: «pubblichino notizie da almeno tre anni"».

— Il testo dell'art. 17 (Regolamenti), comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: *a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; *b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; *c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; *d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; *e) (soppressa)*».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990.

— Il testo dell'art. 12 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

«1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 7 del D.L. 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificato dall'art. 7, comma 2, del D.L. 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è il seguente:

«1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, che trasmettono quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;

b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è il seguente:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)*. — 1. L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano, a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede all'autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20».

— Il testo dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è il seguente:

«Art. 32 *(Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio)*. — 1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge eserciscono impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire negli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'art. 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione ovvero la reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza dei settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non è ammessa modificazione della funzionalità tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1, ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1993, n. 110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilità elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private già esistenti. Sono altresì ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti.

3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti all'ulteriore condizione che rendano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 18 dicembre 1984.

4. È vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, ovvero la radiodiffusione di trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e telecomunicazioni.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli esercenti di impianti di ripetizione dei segnali esteri».

— Il testo dell'art. 6, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, è il seguente: «1. La percentuale di programmi informativi stabilita quale requisito per l'accesso alle provvidenze previste dall'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dagli articoli 4 e 8 della citata legge n. 250 del 1990 e dall'art. 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, a decorrere dalle domande relative all'anno 1988, è comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 6, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, si veda la nota precedente. Il testo dell'art. 6, commi 2, 3 e 4, è il seguente:

«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le imprese devono dare libero accesso agli incaricati del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei locali in cui esse hanno sede ed in quelli di trasmissione, per consentire l'esame e la verifica degli adempimenti di cui all'art. 20, commi 4 e 5, della citata legge n. 223 del 1990.

3. L'inottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'esclusione dai benefici per l'anno per il quale è stata fatta richiesta e per il seguente oltre alla sospensione per un mese dalla concessione di cui all'art. 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

4. È abrogato l'art. 3 del D.P.C.M. 15 settembre 1987, n. 410, come modificato dall'art. 2 del D.P.C.M. 14 dicembre 1987, n. 557».

— Il testo dell'art. 20 (Obblighi concernenti la programmazione dei concessionari), comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è il seguente: «4. I concessionari privati devono tenere un registro, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e bollato e vidimato in conformità alle disposizioni dell'art. 2215 c.c. (Libro giornale e libro degli inventari - il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono), su cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, nonché la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione».

— Per il testo dell'art. 7 del D.L. 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'art. 7 del D.L. 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

«1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è il seguente:

«Art. 11. — 1. Ai sensi della presente legge le agenzie di stampa e di informazione radiofonica nazionale sono tali allorché:

a) siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire un'autonoma produzione di servizi e notiziari relativamente all'intero territorio nazionale;

b) siano collegate in abbonamento a non meno di 30 emittenti radiofoniche distribuite in almeno 12 regioni;

c) abbiano registrato la testata presso il competente tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga;

d) emettano notiziari quotidiani, annualmente in numero non inferiore a mille.

2. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 sono equiparate alle agenzie di stampa di cui al 2° comma dell'art. 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, e a quelle definite dal comma 3 dell'art. 16 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

3. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 del presente articolo sono soggette agli obblighi di cui all'art. 18 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni».

— Per il testo dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'art. 7 del D.L. 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, si veda in nota alle premesse.

97G0009

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 dicembre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI NAPOLI

Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulla attività delle società cooperative, appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa edile J. F. Kennedy, Busc 5294, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Gennaro Incoronato in data 11 settembre 1972, rep. n. 35323, omologata al tribunale di Napoli in data 18 novembre 1972, depositato in cancelleria, iscritta al reg. soc. n. 954;

2) società cooperativa edile Parco Fiorito, Busc 5422, con sede in Barano D'Ischia, costituita per rogito notaio Salvatore Biondi in data 25 maggio 1973, rep. n. 45682, omologata al tribunale di Napoli in data 27 giugno 1973, depositato in cancelleria, iscritta al reg. soc. n. 1232;

3) società cooperativa edile Lavoratori Qualianesi, Busc 5527, con sede in Qualiano, costituita per rogito notaio Vittorio Iazzetti in data 30 novembre 1973, rep. n. 65229, omologata al tribunale di Napoli in data 13 dicembre 1973, depositato in cancelleria, iscritta al reg. soc. n. 4;

4) società cooperativa edile La Gemma, Busc 6530, con sede in Somma Vesuviana, costituita per rogito notaio Giovanni Angelone in data 26 febbraio 1975, rep. n. 54553, omologata al tribunale di Napoli in data 26 marzo 1975, depositato in cancelleria, iscritta al reg. soc. n. 813;

5) società cooperativa edile Primula Rossa, Busc 7277, con sede in Marigliano, costituita per rogito notaio Luigi Coppola in data 24 aprile 1977, rep. n. 20271, omologata al tribunale di Napoli in data 18 maggio 1977, depositato in cancelleria, iscritta al reg. soc. n. 1122;

6) società cooperativa edile La Torcia, Busc 6453, con sede in San Giorgio a Cremano, costituita per rogito notaio Pietro Pirolo in data 24 gennaio 1975, rep. n. 191637, omologata al tribunale di Napoli in data 5 marzo 1975, depositato in cancelleria, iscritta al reg. soc. n. 526;

7) società cooperativa edile Edil Speranza, Busc 9707, con sede in Pozzuoli, costituita per rogito notaio Sergio Valentino in data 18 dicembre 1981, rep. n. 19136, omologata al tribunale di Napoli in data 12 gennaio 1982, depositato in cancelleria, iscritta al reg. soc. n. 392;

Napoli, 18 dicembre 1996

Il direttore reggente: UVA

97A0053

DECRETO 24 dicembre 1996.

Finanziamenti per interventi di urgenza destinati a specifiche aree del territorio nazionale.

IL DIRIGENTE GENERALE

L'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista la legge quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978, come modificata dalla legge n. 236/93 e successive modificazioni;

Visto il regolamento CEE n. 2981/93 che modifica il regolamento CEE n. 2052/88, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE n. 2082/93 che modifica il regolamento CEE n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento degli interventi dei vari fondi a finalità strutturale, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro;

Visto il regolamento CEE n. 2084/93 che modifica il regolamento CEE n. 4255/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

Visto il programma operativo multiregionale 940026 I1 a titolarità del Ministero del lavoro «Emergenza occupazionale Sud», approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione C(94)3244 del 16 dicembre 1994;

Visto l'avviso n. 5/96 del Ministero del lavoro per l'attuazione del predetto programma operativo, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 1996;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1996, relativa alla definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1996 con il concorso del Fondo sociale europeo;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio del 15 settembre 1996 che modifica il decreto del 10 gennaio 1993; relativo alla creazione del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione;

Vista la legge n. 341 dell'8 agosto 1995 che istituisce i Patti territoriali e la delibera CIPE del 12 luglio 1996 che definisce i criteri e le procedure per la realizzazione;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1996 che approva i patti territoriali di Enna e Siracusa;

Visto l'art. 9, comma 7, della legge n. 608 del 28 novembre 1996 in materia di lavori socialmente utili, interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale e lavoro autonomo, che converte in legge il decreto-legge n. 510 del 1° ottobre 1996, e il regolamento attuativo del Ministero del tesoro n. 591 dell'8 novembre 1996;

Considerate le comunicazioni del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, prot. 968 del 13 novembre 1996 e prot. 1068 del 16 dicembre 1968;

Tenuto conto della circolare del Ministero del lavoro n. 130/95 del 25 ottobre 1995 che modifica la circolare n. 98/95 del 4 agosto 1995 concernente «Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate dal F.S.E.»;

Decreta:

Art. 1.

È ammesso al finanziamento del F.S.E. a valere sul PO 940026 I1, il programma quadro del Ministero del lavoro allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante, per interventi d'urgenza destinati a specifici territori.

Art. 2.

I soggetti attuatori si atterranno nella realizzazione degli interventi al rispetto delle disposizioni sulla trasparenza e della normativa di cui al decreto legislativo n. 157/1995, che recepisce la direttiva CEE n. 92/50.

Art. 3.

Le modalità di attuazione e di cofinanziamento verranno successivamente definite per ciascun ente attraverso un atto di concessione di questo Ministero, previa presentazione da parte degli enti dei progetti esecutivi.

Roma, 24 dicembre 1996

Il dirigente generale: VITTORE

ALLEGATO

PO 940026 I1 Misura 3 "Interventi d'urgenza in specifici territori"
PROGRAMMA QUADRO

	Ente	Costo totale	FSE	Cofinanziamento nazionale
Lavoro autonomo	Società per l'Imprenditorialità Giovanile	42.000.000.000	31.500.000.000	10.500.000.000
Patti Territoriali				
Vibo Valentia	Camera di Commercio	2.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000
Nuoro	Società Consortile a r.l. per l'attuazione del Patto territoriale della Prov. di Nuoro	2.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000
Madonie	SO.SVI.MA. S.p.A.	2.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000
Enna	CE.SI.S. S.p.A.	2.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000
Siracusa	CO.SVI.S.	2.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000
Aree di intervento				
Airola	Promair S.p.A.	1.455.430.000	1.091.572.500	363.857.500
Brindisi	Pacchetto Locatizzativo Brindisi S.c.A.	2.388.374.600	1.791.280.950	597.093.650
Caserta	Volturno Nord	1.253.960.000	940.470.000	313.490.000
Crotone	Crotone Sviluppo	3.719.948.000	2.789.961.000	929.987.000
Gela	Comune di Gela *soggetto provvisorio*	4.373.703.000	3.280.277.300	1.093.425.750
Gioia Tauro	Fincalabra S.p.A.	625.000.000	468.750.000	156.250.000
Manfredonia	Manfredonia Sviluppo S.c.p.c.	4.480.000.000	3.360.000.000	1.120.000.000
Sassari	Promin	1.046.266.000	784.699.500	261.566.500
Taranto	Taranto Sviluppo S.c. p.a.	2.017.525.000	1.513.143.750	504.381.250
Torrese Stabiese	TESS S.p.A.	7.889.420.000	5.917.065.000	1.972.355.000
Villafranca ME	Messina Sviluppo S.p.A.	2.728.500.000	2.046.375.000	682.125.000
TOTALE		83.978.126.600	62.983.595.000	20.994.531.650

97A0067

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 dicembre 1996.

Determinazione, per l'anno 1997, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore turistico alberghiero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare per l'anno 1997 la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla normativa sopra citata;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 1997 nella misura dell'1,35 per cento.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

97A0034

DECRETO 23 dicembre 1996.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscere, per il 1997, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 1997, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento, previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 1997, come appresso:

a) 1,60% per i contratti condizionati stipulati nel 1997;

b) 1,60% per i contratti definitivi stipulati nel 1997 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990;

c) 1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1997, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

d) 1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1997, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

97A0029

DECRETO 23 dicembre 1996.

Determinazione, per l'anno 1997, della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare per l'anno 1997 la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva, da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 1997 nella misura dell'1,30 per cento.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

97A0032

DECRETO 23 dicembre 1996.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per il 1997, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agli enti locali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonchè l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni gia impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visto l'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'autofinanziamento delle opere pubbliche;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Attesa la necessità di determinare per l'anno 1997 la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopramenzionate;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata nella misura dell'0,95% per l'anno 1997.

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le operazioni di mutuo con gli enti locali ricadenti nella disciplina dell'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è fissata per l'anno 1997 nella misura dell'1,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

97A0035

DECRETO 23 dicembre 1996.

Determinazione, per l'anno 1997, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare per l'anno 1997 la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 1997 nella misura dell'1,30 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,35 per cento, per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

97A0033

DECRETO 23 dicembre 1996

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 1997, agli istituti di credito per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 1997, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopra menzionata;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge citata in premessa è fissata, per l'anno 1997, nella misura dell'1,30%.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

97A0031

DECRETO 23 dicembre 1996

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per il 1997, agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 1997, la maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche, per le operazioni agevolate di cui alla legge sopra menzionata, a ristoro della loro attività di intermediazione;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per le operazioni di credito peschereccio di esercizio è fissata, per l'anno 1997, nella misura dell'1,30%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

97A0037

DECRETO 23 dicembre 1996

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per il 1997, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 1997, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata come appresso:

a) 1,25% per i contratti condizionati stipulati nel 1997;

b) 1,25% per i contratti definitivi stipulati nel 1997 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990 al 1995;

c) 1,45% per i contratti definitivi stipulati nel 1997 e relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

d) 1,75 per i contratti stipulati sempre nel 1997 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

97A0035

DECRETO 23 dicembre 1996.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante il programma di interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991, come modificato dal decreto 24 giugno 1993, nonché l'art. 3 del decreto 16 luglio 1993, come modificato dal decreto del 23 settembre 1993, con i quali è stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato che, in virtù dei cennati decreti interministeriali, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste sia dall'art. 20 della legge n. 67/1988, regolata dai decreti del 5 dicembre 1991, del 24 giugno 1993 e del 23 settembre 1993, sia dall'art. 4, comma 7, della legge n. 500/1992, regolata dai decreti del 16 luglio 1993 e 23 settembre 1993:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 7,152%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR: 7,4750%;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, previste sia dall'art. 20 della legge il marzo 1988, n. 67, e relativi decreti di attuazione del 5 dicembre 1991 e del 24 giugno 1993 sia dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, e relativi decreti del 16 luglio 1993 e del 23 settembre 1993, è pari al 7,70%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1997 è pari al 8,50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A0038

DECRETO 24 dicembre 1996.

Determinazione del tasso di riferimento da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate dagli enti locali per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440 nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento variabile per i mutui di cui alle leggi suddette;

Visto il decreto del 23 dicembre 1996, con il quale la commissione onnicomprensiva per l'anno 1997 è stata fissata:

nella misura dello 0,95% per le operazioni di mutuo agli enti locali;

nella misura dell'1,45% per le operazioni di mutuo di cui all'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento sulle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra ricordate per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1997;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1997, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari:

a) al 7,40% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) all'8% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 166 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) all'8% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) al 7,70% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993.

Al costo della provvista come sopra stabilito va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A0040

DECRETO 24 dicembre 1996.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate per la realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del proprio decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto che con i suindicati decreti viene stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, regolate dai cennati decreti:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 7,152%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor: 7.4750%;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile è pari al 7,70%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1997 è pari al 8.50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A0039

DECRETO 30 dicembre 1996.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, a tasso d'interesse variabile, di durata ottennale, con godimento 1° gennaio 1995, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, recante, fra l'altro, disposizioni concernenti l'estinzione di crediti d'imposta;

Visto, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 307 del 1994, con cui si stabilisce che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi da capitale, attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, che il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere fino all'importo massimo di lire 10.000 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 398876 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994, con il quale, in applicazione dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, si è provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, della durata di otto anni, con godimento 1° gennaio 1995;

Visto il proprio decreto n. 788632 del 19 dicembre 1996, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con cui si è provveduto, in forza della citata normativa, all'emissione ed all'assegnazione agli aventi diritto di una prima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro, per l'importo di L. 195.788.000.000, con conseguente versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo corrispondente al controvalore dei titoli stessi;

Considerato che nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1996, il capitolo 4776 presenta una disponibilità residua, anche in termini di cassa, di complessive L. 8.299.148.000.000;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad un'emissione dei suddetti certificati di credito per l'ulteriore importo di L. 2.000.000.000.000, in attesa della definitiva assegnazione agli aventi diritto, che verrà effettuata sulla base degli appositi elenchi che il Ministero delle finanze provvederà a trasmettere; ed al fine di consentire il versamento del medesimo importo all'entrata del bilancio statale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali L. 2.000.000.000.000, alle seguenti condizioni:

durata: otto anni

godimento: 1° gennaio 1995;

prezzo d'emissione: alla pari;

tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinar- con le modalità di cui all'art. 1 del decreto ministeriale :l 22 dicembre 1994, citato nelle premesse;

rimborso: in unica soluzione, il 1° gennaio 2003.

Con successivi decreti ministeriali, da emanarsi sulla ıse degli elenchi dei creditori d'imposta che verranno asmessi dal Ministero delle finanze, si provvederà l'assegnazione agli aventi diritto dei certificati di cui al ›mma precedente, per importi debitamente arrotondati condo il criterio stabilito dall'art. 2 del decreto inisteriale 22 dicembre 1994, citato nelle premesse.

Art. 2.

I certificati di credito di cui al precedente art. 1 sono .ppresentati da un unico certificato provvisorio al ›rtatore, che verrà depositato presso la Banca d'Italia; le certificato sarà poi sostituito dai titoli definitivi, in guito all'emanazione dei provvedimenti di cui al condo comma del medesimo articolo.

Gli interessi maturati sui titoli rappresentati dal :rtificato provvisorio di cui al comma precedente, :rranno corrisposti agli aventi diritto al momento della :finitiva assegnazione dei titoli stessi.

Il suddetto certificato provvisorio sarà consegnato l'amministrazione centrale della Banca d'Italia - :rvizio cassa centrale.

Art. 3.

Restano ferme le altre caratteristiche e modalità ›ncernenti l'emissione e l'assegnazione dei certificati, di ıi ai decreti ministeriali del 22 dicembre 1994 e del 19 cembre 1996, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio .ntrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e :rrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ıliana.

Roma, 30 dicembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

A0088

ECRETO 8 gennaio 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta ›rni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il ıale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni dinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario '97;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per ınno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 mporto massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia ıll'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per golazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Decreta:

Per il 15 gennaio 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 15 aprile 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 gennaio 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1997

p. *Il direttore generale:* DEL BUFALO

97A0142

DECRETO 8 gennaio 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Decreta:

Per il 15 gennaio 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 15 luglio 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 gennaio 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1997

p. *Il direttore generale:* DEL BUFALO

97A0143

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Decreta:

Per il 15 gennaio 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacianque giorni con scadenza il 15 gennaio 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 gennaio 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1997

p. *Il direttore generale:* DEL BUFALO

97A0144

DECRETO 8 gennaio 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

DECRETO 8 gennaio 1997.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a ottantotto, centottantadue e trecentosessantacinque giorni, relativi all'emissione del 30 dicembre 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visti i propri decreti del 18 dicembre 1996 che hanno disposto per il 30 dicembre 1996 l'emissione dei buoni ordinari del tesoro a ottantotto, centottantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 28 dicembre 1995 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 dicembre 1996;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 dicembre 1996 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 dicembre 1996 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,40 per i B.O.T. a ottantotto giorni, a L. 96,80 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 93,85 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, ammonta a L. 175.669.280.000 per i buoni a ottantotto giorni con scadenza 28 marzo 1997; a L. 368.569.302.500 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 30 giugno 1997 e a L. 863.085.610.000 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 30 dicembre 1997.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,07 per i B.O.T. a ottantotto giorni, a L. 96,11 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 92,60 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1997

p. *Il direttore generale:* DEL BUFALO

97A0145

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1995, riguardante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alla trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di scienze della formazione;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1996, riguardante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alla soppressione del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1996, riguardante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in materie letterarie;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 19 luglio 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Nel titolo I - Disposizioni generali, l'art. 1, contenente l'elenco delle facoltà esistenti presso l'Università di Bari, è modificato nel senso che la facoltà di magistero si trasforma nella nuova facoltà di scienze della formazione.

Art. 2.

L'art. 37, concernente la facoltà di magistero e soppresso e sostituito dal seguente riguardante la nuova facoltà di scienze della formazione:

Art. 37. — La facoltà di scienze della formazione conferisce la seguente laurea: «scienze dell'educazione».

Art. 3.

L'art. 38 concernente la facoltà di magistero e soppresso e sostituito dal seguente riguardante la facoltà di scienze della formazione:

Art. 38. — Il corso di laurea in materie letterarie a partire dall'anno accademico 1996/97 è disattivato.

Art. 4.

L'art. 41 concernente la facoltà di magistero è soppresso e sostituito dal seguente riguardante la facoltà di scienze della formazione:

Art. 41. — Il corso di diploma per l'abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 30 ottobre 1996

Il rettore

97A0057

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1996), **coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 1996, n. 611** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 5 dicembre 1996), **recante: «Interventi nel settore dei trasporti».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 12 aprile 1996, n. 199, 14 giugno 1996, n. 320, e 5 agosto 1996, n. 410». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 15 giugno 1996, n. 190 del 14 agosto 1996 e n. 234 del 5 ottobre 1996).

Il comma 3 dell'art. 1 della medesima legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1995, n. 557, 26 febbraio 1996, n. 86, e 26 aprile 1996, n. 221». I DD.LL. sopracitati, recanti disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1996, n. 99 del 29 aprile 1996 e n. 151 del 29 giugno 1996).

Art. 1.

Rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti

1. Per consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, è autorizzato per l'anno 1997 il limite di impegno trentennale di lire 100 miliardi per le finalità di cui all'articolo 9 della stessa legge, n. 211.

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro duecentoquaranta giorni».

3. Per consentire il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è autorizzata l'accensione di ulteriori mutui in relazione al limite di impegno decennale di lire 150 miliardi per l'anno 1997, intendendosi conseguentemente elevato il limite di cui al medesimo articolo 2, comma 3.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, è il seguente:

«Art. 9. — 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, possono essere corrisposti contributi, in misura non superiore al 10 per cento dell'investimento, per la durata massima di trenta anni, in relazione ad operazioni di mutuo contratte dagli enti locali e dai soggetti attuatori, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1992, con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero con istituti di credito esteri. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno trentennali di lire 175 miliardi per l'anno 1993 e di ulteriori 50 miliardi per l'anno 1994».

— Il comma 2 dell'art. 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante interventi nel settore del trasporto rapido di massa, come sopra modificato, è il seguente:

«2. *Entro duecentoquaranta giorni* dalla data di approvazione dei programmi di interventi, i soggetti interessati trasmettono al Ministro dei trasporti la progettazione esecutiva, distinta per lotti funzionali, delle opere e degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi del comma 1, ai fini degli adempimenti approvativi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. La commissione di cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, come integrata ai sensi del citato art. 2 della legge n. 1042 del 1969, è, nel caso specifico, ulteriormente integrata da un rappresentante della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno e da un rappresentante del Ministro per i problemi delle aree urbane».

— Il testo del comma 3 dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (Norme generali su amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato) è il seguente: «3. La dotazione del fondo di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, è integrata per il quinquennio 1987-1991 con l'ulteriore complessiva assegnazione valutata in lire 800 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinata specificatamente alla concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre, anche all'estero, nel limite complessivo di 5.000 miliardi, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la realizzazione di investimenti ferroviari. I contributi sono erogati a rotazione alle predette aziende con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, intesa la Commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla base di singoli progetti accompagnati da relazioni specifiche dei costi e benefici e dai relativi piani finanziari. Al fondo affluiscono le disponibilità per competenza e cassa del capitolo n. 7272 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987, e relative proiezioni per gli anni successivi, nonché la somma di lire 65 miliardi per l'anno 1987 e di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sulla base dei piani finanziari sopra indicati».

Art. 2.

Modalità di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: «mutui decennali» sono sostituite dalle seguenti: «mutui della durata massima di 10 anni».

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono aggiunti i seguenti periodi: «Per ogni intervento i mutui garantiti dallo Stato non possono superare il limite massimo del 50 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Tale limite non si applica agli interventi concernenti le ferrovie in regime di gestione commissariale governativa».

Riferimenti normativi:

— Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, come sopra modificato, è il seguente:

«1. Gli enti indicati all'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, e gli altri enti interessati sono autorizzati ad accendere *mutui della durata massima di 10 anni*, garantiti dallo Stato, per la realizzazione delle finalità indicate al medesimo art. 8, nonché per la realizzazione di sistemi ferroviari passanti, di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati. A tal fine gli enti interessati sono tenuti a presentare domanda, sulla base dei relativi progetti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il CIPET, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, approva il piano di riparto delle risorse e concede, per i singoli interventi, contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui. *Per ogni intervento i mutui garantiti dallo Stato non possono superare il limite massimo del 50 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Tale limite non si applica agli interventi concernenti le ferrovie in regime di gestione commissariale governativa*».

Art. 3.

Modalità applicative dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.

1. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è sostituito dal seguente:

«4. Per le aziende per le quali sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e costi del trasporto di cui al comma 3 è sospesa l'erogazione di una quota di sovvenzione o sussidio di esercizio pari alla rata di ammortamento del mutuo autorizzato ai sensi del comma 2. La sospensione può valere per un massimo di due anni. *Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, le aziende perdono il diritto alle quote di sovvenzione o sussidi di esercizio sospese. Le suddette quote sono utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi definiti a tal fine in un apposito piano predisposto dalle aziende, entro sessanta giorni a decorrere dall'accertamento del mancato miglioramento. Tale piano è approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione entro novanta giorni. Decorso tale termine il piano si intende respinto*».

Riferimenti normativi:

— Il comma 4 dell'art. 2 del D.L. 1° aprile 1995, n. 98 (Interventi urgenti in materia di trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, era il seguente: «4. Per le aziende per le quali sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto di cui al comma 3, è sospesa l'erogazione delle risorse finanziarie di cui al comma 2. La sospensione può valere per un massimo di due anni. Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, le aziende perdono il diritto alle risorse finanziarie che in tale caso sono utilizzate per consentire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza delle aziende stesse».

— Il nuovo testo del predetto art. 2 del D.L. n. 98/1995, come sopra modificato, è il seguente:

«Art. 2 (*Misure urgenti in materia di trasporti di competenza statale*). — 1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti locali ad impianti fissi di competenza statale esercitati in regime di concessione o in gestione governativa, il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio rilevati al 31 dicembre 1993.

2. Sulla base dei piani di cui al comma 1, le aziende esercenti servizi ferroviari in regime di concessione o in gestione governativa, ad esclusione delle Ferrovie dello Stato S.p.a., sono autorizzate a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio di cui al comma 1. I relativi oneri di ammortamento per capitale ed interessi sono a carico del bilancio dello Stato nel limite complessivo di lire 150 miliardi annue. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti le procedure, i criteri e le condizioni per la contrazione dei predetti mutui.

3. I proventi delle aziende esercenti i servizi di cui al comma 1 non possono essere inferiori, nell'anno 1995, al 35 per cento dei costi del trasporto. Le aziende devono comunque conseguire entro il 31 di-

cembre 1995 un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il 20 per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento e comunque tale per cui il suddetto rapporto sia almeno pari al 15 per cento.

4. *Per le aziende per le quali sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e costi del trasporto di cui al comma 3 è sospesa l'erogazione di una quota di sovvenzione o sussidio di esercizio pari alla rata di ammortamento del mutuo autorizzato ai sensi del comma 2. La sospensione può valere per un massimo di due anni. Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, le aziende perdono il diritto alle quote di sovvenzione o sussidi di esercizio sospese. Le suddette quote sono utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi definiti a tal fine in un apposito piano predisposto dalle aziende, entro sessanta giorni a decorrere dall'accertamento del mancato miglioramento. Tale piano è approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione entro novanta giorni. Decorso tale termine il piano si intende respinto.*

5. A decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma 2 devono conseguire un miglioramento annuale del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto di almeno due punti percentuali fino al raggiungimento del 35 per cento.

6. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1, commi 2, 4 e 15, del comma 2 del presente articolo, pari a lire 900 miliardi annue a decorrere dal 1995, si provvede, quanto a lire 810 miliardi, rispettivamente per lire 660 miliardi e per lire 150 miliardi, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1668 e 1669 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995, e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 90 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al citato capitolo 1669, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa».

Art. 4.

Disposizioni in materia di pedaggi autostradali

1. I pedaggi autostradali i per i veicoli appartenenti alle classi B3, 4 e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° febbraio 1996 fino al 31 dicembre 1996, commisurata al volume di fatturato annuale. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate a imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi o a loro cooperative e consorzi.

2. La riduzione compensata di cui al comma 1 si applica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni, di seguito elencati:

da 100 a 200 .	10%;
da 200 a 400 .	15%;
da 400 a 800 .	20%;
da 800 a 1.500 .	25%;
oltre 1.500	30%.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 sono erogati alle società concessionarie, nel limite di lire 55 miliardi per l'anno 1996, dal Ministero dei lavori pubblici. I criteri e le modalità di rimborso sono fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Eventuali altre forme di riduzioni in essere per l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto restano applicabili, da parte di tutte le società concessionarie, esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

6. Le disponibilità del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane derivanti dai maggiori introiti affluiti, fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, per effetto dell'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono impiegate dal Fondo per il pagamento delle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dalle società concessionarie autostradali, con garanzia dello Stato, e rimaste insolute.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 9 del D.L. 23 settembre 1994, n. 547 (Interventi urgenti a sostegno dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è il seguente:

«Art. 9 *(Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane).* — 1. Il terzo periodo del comma 2 dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è abrogato.

2. Il sesto comma dell'art. 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è sostituito dal seguente:

"I maggiori introiti da pedaggio derivanti dall'eventuale eccedenza delle tariffe effettivamente applicate rispetto a quelle previste in convenzione, nonché dai sovrapprezzi di cui al comma precendente, devono essere versati sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla copertura degli interventi di cui al primo comma, e successivamente al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane secondo modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro del tesoro e saranno dal Fondo stesso impiegati per il pagamento delle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dalle società concessionarie autostradali, con garanzia dello Stato, e rimaste insolute"».

— Il testo vigente dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), è il seguente:

«Art. 11 *(Fondo garanzia autostrade).* — 1. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane è autorizzato a provvedere al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, nonché di quelli contratti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 12 agosto 1982, n. 531.

2. Alle finalità di cui al comma 1, il predetto Fondo provvede utilizzando le disponibilità finanziarie ad esso affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'art. 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Il sovrapprezzo di 1 lira e di 3 lire previsto dall'art. 15, quinto comma, lettera *b)*, della legge 12 agosto 1982, n. 531, è elevato, rispettivamente, a 3 lire e a 9 lire».

Art. 5.

Differimento di termini per l'applicazione dell'articolo 10 del nuovo codice della strada

1. L'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1995, n. 234, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997. È comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1 del D.L. 21 aprile 1995, n. 117 (Differimento termini per l'applicazione dell'art. 10 del nuovo codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1995, n. 234, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, era il seguente:

«Art. 1. — 1. Le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a partire dal 31 gennaio 1996. È comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso art. 10».

Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo del comma 8 dell'art. 10 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285:

«8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:

a) veicoli a motore isolati:
— due assi: 20 t;
— tre assi: 33 t;
— quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;

b) complessi di veicoli:
— quattro assi: 44 t;
— cinque o più assi: 56 t;
— cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t».

Art. 6.

Disposizioni in materia di pagamento dei premi all'INAIL

1. Limitatamente all'anno 1996, il pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese che esercitano attività di trasporto per conto terzi previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa dei premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988, sarà ripartito in quattro rate di uguale importo da versarsi, senza aggravio per interessi, alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre 1996.

2. I minori introiti derivanti dalla mancata corresponsione degli interessi disposta ai sensi del comma 1, sono rimborsabili all'INAIL, nel limite di lire 29 miliardi per l'anno 1996, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dietro presentazione da parte dell'Istituto di apposita rendicontazione.

Art. 7.

Disposizioni in materia di elisuperfici

1. In attesa dell'emanazione del regolamento relativo alla disciplina delle aviosuperfici ed elisuperfici, le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, non si applicano alle elisuperfici a livello del suolo.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, continuano ad applicarsi alle elisuperfici in elevazione, nonché a quelle a livello del suolo nelle quali si svolgono attività di trasporto pubblico passeggeri di linea, a quelle a servizio di strutture ospedaliere ed a quelle comunque destinate ad attività sanitarie e di soccorso.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1990, n. 121 (Servizi antincendi) è il seguente:

«Art. 2 (*Classificazione antincendi degli eliporti*). — 1. Ai fini della determinazione dei quantitativi minimi di sostanze estinguenti e delle relative dotazioni che devono essere disponibili negli eliporti, gli stessi sono suddivisi secondo le classi antincendio, identificate nella tabella *A* allegata al presente decreto e determinate in funzione della lunghezza fuori tutto dell'elicottero più lungo che utilizza l'eliporto, qualunque sia la frequenza dei suoi movimenti.

2. Qualora si prevedano dei periodi durante i quali l'eliporto sarà utilizzato esclusivamente da elicotteri più piccoli, la classe antincendio dell'eliporto stesso può essere ricondotta a quella corrispondente all'elicottero più grande che, secondo le previsioni, dovrà utilizzare l'eliporto in detti periodi.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle elisuperfici».

Art. 8.

Disposizioni in materia di circolazione stradale

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) alla lettera *a)* le parole «2,50 m» sono sostituite dalle seguenti: «2,55 m»;

b) alla lettera *c)* le parole: da «7,50 m» a «due o più assi.» sono sostituite con le parole: «12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. *Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili.*» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o *portabagagli* applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.»;

2) al comma 2 l'ultimo periodo dalle parole: «gli autotreni» a «regolamento» è sostituito dal seguente: «gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione»;

b) all'articolo 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: «di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme.» sono sostituite dalle seguenti: «del *31 dicembre 1998.*»;

c) all'articolo 235 il comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8.* Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Le omologazioni già rilasciate entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel presente articolo conservano, ai fini della immissione in circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la validità fino alla scadenza temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale questa è fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti attuativi. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessità dei successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il *30 settembre 1997.* Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7, lettera *e)*, immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni previgenti».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 61 (Sagoma limite), commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sopra modificato, è il seguente:

«1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:

a) larghezza massima non eccedente *2,55 m*; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili;

b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;

c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente *12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili. Gli autobus da noleggio da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.*

2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; *gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione.*

— Il testo dell'art. 234, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 285/1992, come sopra modificato, è il seguente: «1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni degli articoli 20, 22 e 23 è fissato il termine *del 31 dicembre 1998.* Fino a tale data sono consentite le occupazioni, le installazioni e gli accessi attualmente esistenti».

— Il testo dell'art. 235, comma 8, del predetto D.Lgs. n. 285/1992 era il seguente: «*8.* Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV del titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in ordine alle loro caratteristiche che alla loro costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente articolo. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessità di successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il 31 marzo 1996. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'art. 104, comma 7, lettera *e)*, immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni per essi previgenti».

Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dei primi sette commi dell'art. 104 (Sagome e masse limite delle macchine agricole) del D.Lgs. n. 285/1992, più volte citato:

«1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.

2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o più assi.

3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm^2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.

4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.

5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.

6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.

7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;

b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;

c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata;

d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice;

e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;

f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia equipaggiata con una o più ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio».

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Al complessivo onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 250.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede, mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4 e 6, pari a lire 84.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 55.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68, e, quanto a lire 29.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui per l'anno 1996 sul citato capitolo 7294, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-bis. *Le somme disponibili sul capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate dal Comitato centrale di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, entro l'esercizio finanziario 1996, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio 1997.*

Riferimenti normativi:

— Il comma 1 dell'art. 2 della legge n. 68/1992 (Ristrutturazione dell'autotrasporto di case per conto di terzi) prevede che: «Alle finalità di cui all'art. 1, che trovano attuazione mediante gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10, si provvede con le risorse del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, i cui all'art. 2 della legge 30 luglio 1985, n. 404, che allo scopo è integrato con lire 57 miliardi per l'anno 1992, con lire 30 miliardi per l'anno 1993 e lire 80 miliardi per l'anno 1994, nonché con il limite di impegno di lire 40 miliardi per il 1993».

Le finalità di cui all'art. 1 sono:

a) aumentare la dimensione delle imprese, favorendo i processi di fusione fra le stesse;

b) favorire l'associazione delle imprese in consorzi o cooperative;

c) favorire lo sviluppo delle attività accessorie e complementari all'autotrasporto di cose per conto di terzi mediante la realizzazione di depositi e l'esercizio di attività di logistica;

d) favorire l'introduzione di procedimenti informatici nelle imprese, consorzi e cooperative, allo scopo di migliorare il rendimento dei servizi nonché l'accertamento dei costi reali di esercizio e degli indici di produttività nell'impiego degli autoveicoli;

e) favorire la formazione e l'aggiornamento professionale;

f) favorire l'ammodernamento del parco veicoli in funzione della maggiore sicurezza ed efficienza del trasporto di cose;

g) promuovere l'esercizio di trasporti combinati, anche ad opera delle imprese di minori dimensioni;

h) favorire la cessazione dell'attività delle imprese che dispongono di un solo autoveicolo.

— La legge n. 298/1974 reca: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada».

Art. 9-*bis*.

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

1. *Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sui capitoli 7279 e 7311 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1996, non impegnate entro il 31 dicembre 1996, possono esserlo entro l'anno 1997.*

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A0073

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esclusione dalla soppressione e dal trasferimento ai comuni di appartenenza delle IPAB asili infantili «S. Giuseppe» di Benetutti e «Cui Polla Raffaella» di Gadoni.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 1996, vistato dal Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 dicembre 1996 al n. 1392, è stata disposta la revoca della soppressione e del trasferimento ai comuni di appartenenza delle IPAB asili infantili «S. Giuseppe» di Benetutti e «Cui Polla Raffaella» di Gadoni, che mantengono la personalità giuridica pubblica.

97A0075

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche di agenti e metodi doping, emendamento adottato nella settima riunione del gruppo di vigilanza, il 30 e 31 maggio 1996, nel quadro della Convenzione antidoping, aperta alla firma a Strasburgo il 16 novembre 1989.

Si riportano qui di seguito, in lingua francese, con traduzione non ufficiale in lingua italiana il testo della nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche di agenti e metodi doping, emendamento adottato nella settima riunione del gruppo di vigilanza, il 30 e 31 maggio 1996, nel quadro della Convenzione antidoping, aperta alla firma a Strasburgo il 16 novembre 1989 (la cui ratifica è stata autorizzata con legge 29 novembre 1995, n. 522, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 supplemnto ordinario del 9 dicembre 1995).

Il sunnominato emendamento è entrato in vigore il 1° luglio 1996:

AMENDEMENT A L'ANNEXE[1]
adopté à la 7e Réunion du Groupe de Suivi
(30-31 mai 1996)
entré en vigueur au 1er juillet 1996

LISTE DE REFERENCE DES CLASSES PHARMACOLOGIQUES D'AGENTS ET DE METHODES DOPANTES

I. CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES

A. Stimulants
B. Narcotiques
C. Agents anabolisants
D. Diurétiques
E. Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues

II. METHODES INTERDITES

A. Dopage sanguin
B. Manipulation pharmacologique, chimique ou physique

III. CLASSES DE SUBSTANCES SOUMISES A CERTAINES RESTRICTIONS

A. Alcool
B. Marijuana
C. Anesthésiques locaux
D. Corticostéroïdes
E. Bêta-bloquants

[1] Amendements antérieurs le 1er septembre 1990, le 24 janvier 1992 et le 1er août 1993.

Article I: CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES

Les substances interdites sont réparties dans les classes suivantes:

A. Stimulants
B. Narcotiques
C. Agents anabolisants
D. Diurétiques
E. Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues

A. ***Stimulants***

Les substances interdites appartenant à la classe A comprennent les exemples suivants:

amphénazole	amphétamines	amineptine	caféine
cocaine	éphédrines	fencamfamine	mesocarbe
pentylentetrazol	pipadrol	salbutamol	terbutaline
salmétérol			

... et substances apparentées.

B. ***Narcotiques***

Les substances interdites appartenant à la Classe B comprennent les exemples suivants:

dextromoramide	dextropropoxyphène	diamorphine (héroïne)
méthadone	morphine	pentazocine
péthidine		

... et substances apparentées.

Note: Codéine, dextromethorphan, dihydrocodeine, diphenoxylate et pholcodine sont permis.

C. ***Agents anabolisants***

La classe des anabolysants comprend les stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) et les bêta-2 agonistes.

Les substances interdites appartenant à la classe C comprennent les exemples suivants:

1. Les stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)

clostébol	fluoxymestérone	méthandiénone	méténolone
nandrolone	oxandrolone	stanozolol	testostérone

... et substances apparentées.

2. Bêta-2 agonistes

clenbutérol salbutamol terbutaline salmétérol fénotérol

... et substances apparentées.

D. ***Diurétiques***

acétazolamide bumétanide chlortalidone acide éthacrinique
furosémide hydrochlorothiazide mannitol mersalyl
spironolactone triamtérène

...et substances apparentées.

E. ***Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues***

Les substances intedites appartenant à la classe E comprennent les exemples suivants:

1. Gonadotrophine chorionique (HCG - gonadotrophine chorionique humaine)
2. Corticotrophine (ACTH)
3. Hormone de croissance (HGH, somatotrophine)

et tous les facteurs de libération respectifs des substances mentionnées

4. Erythropoïétine (EPO)

Article II: METHODES INTERDITES

Dopage sanguin

Manipulation pharmacologique, chimique ou physique

Article III: CLASSES DE SUBSTANCES SOUMISES A CERTAINES RESTRICTIONS

A. ***Alcool***

B. ***Marijuana***

C. ***Anesthésiques locaux***

L'injection d'anesthésiques locaux est autorisée aux conditions suivantes:

a) utiliser la bupivacaïne, lidocaïne, mépivacaïne, procaïne, etc, mais pas la cocaïne. En conjonction avec des Anesthésiques locaux, des agents vasoconstricteurs (p.ex. adrénaline) peuvent être utilisés.
b) ne pratiquer que des injections locales ou intra-articulaires;
c) uniquement lorsque l'application est médicalement justifiée (dossier incluant le diagnostic), la dose et la méthode d'administration doivent être soumises par écrit à l'autorité médicale compétente avant la compétition ou immédiatement si la substance a été administrée durant la compétition.

D. *Corticostéroïdes*

L'usage des corticostéroïdes est interdit, si ce n'est:

a) pour usage local (voie auriculaire, dermatologique ou ophtalmologique mais non rectale);
b) par inhalation;
c) par injection intra-articulaire ou locale.

E. *Bêta-bloquants*

Les bêta-bloquants comprennent les exemples suivants:

acébutolol	alprénolol	aténolol	labétalol
métoprolol	nadolol	oxprénolol	propranolol
sotalol			

...et substances apparentées.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

EMENDAMENTO ALL'ANNESSO (1)
adottato nella 7a riunione del Gruppo di vigilanza
(30-31 maggio 11996)
entrato in vigore alla data del 1 luglio 1996

LISTA DI RIFERIMENTO DELLE CLASSI FARMACOLOGICHE DI AGENTI E METODI DOPING

I. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE

A. Stimolanti
B. Narcotici
C. Agenti anabolizzanti
D. Diuretici
E. Ormoni peptidici e glicoproteidi e affini

II. METODI VIETATI

A. Emostrasfusione illecita
B. Manipolazione farmacologica, chimica o fisica

III. CLASSI DI SOSTANZE SOTTOPOSTE A DETERMINATE RESTRIZIONI

A. Alcool
B. Marijuana
C. Anestetici locali
D. Corticosteroidi
E. Beta bloccanti.

---

(1) Emendamenti precedenti: 1 settembre 1990, 24 gennaio 1992 e 1° agosto 1993.

ARTICOLO I: CLASSI DI SOSTANZE VIETATE

Le sostanze vietate sono suddivise nelle seguenti classi:

A. Stimolanti
B. Narcotici
C. Agenti anabolizzanti
D. Diuretici
E. Ormoni peptidici e glicoproteidi e affini

A. Stimolanti

Le sostanze vietate appartenenti alla classe A comprendono i seguenti esempi:

amifenazolo	anfetamine	amineptina	caffeina
cocaina	efedrina	fencamfamina	mesocarb
pentetrazolo	pipadrolo	salbutamolo	terbutalina
salmeterolo			

.... e sostanze affini.

B. Narcotici

Le sostanze vietate appartenenti alla Classe B comprendono i seguenti esempi:

dextromoramide	dextroproposifene	diamorfina (eroina)
metadone	morfina	pentazocina
petidina		

... e sostanze affini.

Nota: Codeina, dextrometorfano, diidrocodeina, difenossilato e folcodina sono consentiti.

C. Agenti anabolizzanti

La classe degli anabolizzanti comprende gli steroidi anabolizzanti androgeni (SAA) ed i B-2 agonisti.

Le sostanze vietate appartenenti alla Classe C comprendono i seguenti esempi:

1. Gli steroidi anabolizzanti androgeni (SAA)

clostebol	fluossimesterone	metandienone	metenolone
nandrolone	ossandrolone	stanozololo	testosterone

... e sostanze affini.

2. B-2 agonisti

clenbuterolo salbutamolo terbutalina salmeterolo fenoterolo

...e sostanze affini.

D. Diuretici

acetazolamide bumetanide clortalidone acido etacrinico furosemide idroclorotiazide mannitolo mersalil spironolactone triamterene

..e sostanze affini.

E. Ormoni peptidici e glicoprotoidi e analoghe

Le sostanze vietate appartenenti alla classe E comprendono i seguenti esempi:

1. Gonadotropina corionica (H.C.G. - gonadotropina corionica umana)
2. Corticotropina (A.C.T.H)
3. Ormone della crescita (H.G.H. somatotropina)

e tutti i rispettivi fattori di liberazione delle sostanze suddette.

4. Eritropoietina (EPO)

ARTICOLO II: METODI VIETATI

Emostrasfusione illecita

Manipolazione farmacologia, chimica e fisica

ARTICOLO III: CLASSE DI SOSTANZE SOGGETTE A DETERMINATE RESTRIZIONI

A. Alcool

B. Marijuana

C. Anestetici locali

La somministrazione, per mezzo di iniezioni, di anestetici locali é autorizzata alle seguenti condizioni:

a) utilizzare bupivacaina, lidocaina, mepivacaina, procaina ecc. ma non la cocaina. In congiunzione con gli Anestetici locali, possono essere utilizzati agenti vaso-costrittori (per es. adrenalina).

b) praticare solo iniezioni locali o intra-articolari;

d) solo se l'applicazione é giustificata sotto l'aspetto medico (il fascicolo deve includere la diagnosi) la dose ed il metodo di somministrazione devono essere presentati per iscritto all'autorità medica competente prima della gara, o immediatamente se la sostanza é stata somministrata durante la gara.

D. Corticosteroidi

L'uso dei corticosteroidi é proibito ad eccezione:

a) del loro uso locale (otoiatrico, dermatologico o oftalmologico, ma non rettale);

b) con terapia d'inalazione;

c) con iniezioni intra-articolari o locali.

E. Beta-bloccanti

I beta-bloccanti comprendono i seguenti esempi:

acebutololo alprenololo atenololo labetalolo
metoprololo nadololo osprenololo propanololo
sotalolo

...e sostanze affini

97A0043

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 gennaio 1997

Dollaro USA	1543,42
ECU	1902,27
Marco tedesco	979,33
Franco francese	289,89
Lira sterlina	2612,55
Fiorino olandese	872,43
Franco belga	47,515
Peseta spagnola	11,645
Corona danese	256,94
Lira irlandese	2563,16
Dracma greca	6,254
Escudo portoghese	9,790
Dollaro canadese	1141,50
Yen giapponese	13,274
Franco svizzero	1129,72
Scellino austriaco	139,20
Corona norvegese	239,10
Corona svedese	222,47
Marco finlandese	327,90
Dollaro australiano	1202,32

97A0168

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 dicembre 1996

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 18 dicembre 1996 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 30 dicembre 1996 si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a ottantotto giorni con scadenza il 28 marzo 1997 è di L. 98,45, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 30 giugno 1997 è di L. 96,85 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 dicembre 1997 è di L. 93,90, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

97A0165

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 28 settembre 1996 l'Associazione italiana della Croce rossa di Roma è autorizzata a conseguire il legato disposto in favore del comitato provinciale di Pavia, dalla sig.ra Orestina Casali con testamento pubblico per atto dott. Cesare Rognoni notaio in Pavia n. di rep. 39578-18698 e consistente nella metà di un terzo dei 17/24 del patrimonio residuo - una volta detratti i legati e le spese - come da verbale di inventario redatto in data 20 aprile 1995 n. di rep. 988, da utilizzarsi - secondo espressa volontà della *de cuius* - per installazione telesoccorso utenti bisognosi.

97A0077

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 28 settembre 1996 l'Associazione italiana della Croce rossa, con sede in Roma, è autorizzata ad acquistare, al prezzo di lire 40 milioni, un immobile sito in Fasano (Brindisi), piazza Plebiscito n. 4, da destinare all'ampliamento della sede del sottocomitato C.R.I. di Fasano.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1996 l'Associazione italiana della Croce rossa, con sede in Roma, è autorizzata ad acquistare, al prezzo di lire 300 milioni, un immobile sito in Schio (Vicenza), via Canova n. 1, da destinare alla sede del sottocomitato della C.R.I. di Schio.

97A0081

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 13 settembre 1996 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Maria Rosa Camparini con testamento olografo pubblicato per atto dott. Antonio Cavallo notaio in Treviglio n. di rep. 55579 e consistente nella somma di L. 250.000.000.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1996 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Nello Toffanelli con testamento olografo pubblicato per atto dott. Carmelo Gambacorta notaio in Sansepolcro (Arezzo) n. di rep. 22616 e consistente nella somma di lire 20 milioni.

97A0082

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato concernente il rispetto della superficie di base ai sensi del regolamento CEE n. 1765/92 relativo al regime di sostegno a favore dei produttori di taluni «seminativi».

Il metodo di verifica del superamento o meno dell'area di base per il mais, istituita nel contesto del regime di sostegno di cui al regolamento n. 1765/92, è stato recentemente oggetto di revisione per quel che concerne la valutazione dell'entità delle superfici ricadenti nell'ambito del ritiro dalla produzione a carattere strutturale, delle quali occorre tener conto nella sommatoria degli elementi oggettivi di riscontro.

Risultando tale elemento di calcolo di entità inferiore a quello preso a base secondo il pregresso metodo, è stato constatato che il superamento dell'area di base di cui trattasi assume valore inferiore a quello rilevato nel decorso mese di settembre anche a seguito delle ulteriori risultanze dei controlli amministrativi ed oggettivi effettuati dall'A.I.M.A.

Pertanto, a parziale modifica di quanto fatto presente con la comunicazione ministeriale del 14 settembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 218 del 17 settembre 1996 la percentuale di superamento dell'area di base per il mais è quantificata all'1,8% e conseguentemente la riduzione delle superfici ammissibili alla compensazione al reddito, di cui al registro n. 1765/92, sarà effettuata dall'A.I.M.A. nella misura sopra precisata.

Di conseguenza ai maiscoltori, che hanno operato nell'ambito del regime generale, dovrà essere corrisposta una integrazione alla compensazione al reddito nella misura del 2,4%.

97A0099

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, recante: «Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 214 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1996).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, all'art. 14, comma 6, riportato alla pag. 20 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, al secondo rigo, dove è scritto: «... di cui al *comma 3*, ...», leggasi: «... di cui al *comma 5*, ...»; inoltre nel medesimo comma 6, dopo le parole: «..., la commissione ...,», leggasi: «... *tecnica consultiva prevista dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614*, ...».

97A0167

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.